



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 555/RS/01/47/4856

24-3-2019  
Roma, data protocollo

**OGGETTO:** Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante:  
"Modificazioni al Titolo IX del regolamento di servizio  
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del  
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782".

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE	
FSP POLIZIA DI STATO-già UGL POLIZIA DI STATO-ES-LS	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE	
FEDERAZIONE UIL POLIZIA (UIL POLIZIA-UILMP-P.N.F.D.)	=ROMA=
ALLA SEGRETERIA GENERALE FEDERAZIONE	
CONSAP-ADP-ANIP-ITALIA SICURA	=ROMA=

Si trasmette, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 164/2002, lo schema di decreto indicato in oggetto, unitamente alla relazione illustrativa, con preghiera di far pervenire eventuali osservazioni e/o contributi entro e non oltre il 4 aprile p.v..

Si ringrazia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
( De Bartolomeis )

Schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante: "Modificazioni al Titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782".

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- VISTO l'articolo 87 della Costituzione;
- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "*Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza*", e, in particolare, l'articolo 111, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante "*Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato*";
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*";
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a);
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "*Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*";
- VISTE in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m), n), o), p) e q), del citato decreto legislativo n. 126 del 2018, recanti modificazioni agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 ed introduzione degli articoli 75-bis e 75-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che aggiornano la disciplina dei presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, prevedendo che sia conseguentemente armonizzata anche la disciplina delle altre ricompense premiali, attraverso l'aggiornamento delle previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 782 del 1985;

- RITENUTO che, conseguentemente, occorre prevedere la possibilità di conferire le predette, restanti ricompense premiali anche in relazione a comportamenti serbati in attività attinenti ai compiti istituzionali pure diversi da quelli squisitamente operativi;
- CONSIDERATO che, in considerazione dell'ampliamento del novero delle fattispecie che possono dare luogo alla promozione per merito straordinario ed alle ricompense premiali, appare opportuno introdurre meccanismi procedurali in grado di assicurare un equilibrato apprezzamento discrezionale delle diverse situazioni, al fine di garantire l'effettivo riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità espressi dal personale della Polizia di Stato;
- CONSIDERATO che a questo fine, appare opportuno prevedere che la valutazione discrezionale dell'Amministrazione si avvalga anche degli apporti di appositi organi collegiali, in linea di coerenza con quanto previsto, per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato, dall'articolo 59 del decreto legislativo n. 334 del 2000 e dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nonché, per il conferimento delle promozioni per merito straordinario, dagli articoli 75, quarto comma, e 75-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982;
- VISTO l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
- SENTITE le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ----- 2019;
- UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del ----- 2019;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ----- 2019;
- SULLA PROPOSTA del Ministro dell'interno;

## DECRETA

### Art. 1

*(Modificazioni al Capo I del Titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in materia di tipologie e requisiti per il conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato)*

1. Al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

#### "Art. 66

*(Tipologie di ricompense, distintivi d'onore e di specialità e annotazioni matricolari)*

1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere conferite le seguenti ricompense:

- a) onorificenze;
- b) ricompense:
- 1) al valor militare;
  - 2) al valor civile;
  - 3) al merito civile;
- c) ricompense:
- 1) per meriti straordinari e speciali;
  - 2) per lodevole comportamento;

- d) riconoscimenti:
- 1) per anzianità di servizio;
  - 2) al merito di servizio.
2. Al personale di cui al comma 1 possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità, individuati con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa i criteri per l'attribuzione.
  3. Il conferimento, mediante apposito attestato, delle onorificenze, delle ricompense e dei riconoscimenti di cui al comma 1, nonché dei distintivi d'onore e di specialità di cui al comma 2, è annotato sullo stato matricolare del personale interessato, con esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui è attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del rapporto informativo.
  4. La vigente normativa regola le modalità e l'uso dei corrispondenti nastrini e medaglie.”;
- b) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

**“Art. 67**

*(Onorificenze, ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile, riconoscimenti)*

1. Agli appartenenti ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.
  2. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite secondo la normativa vigente in materia.
  3. I riconoscimenti per anzianità di servizio e per merito di servizio sono attribuiti secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, che ne fissa le caratteristiche dei relativi segni distintivi e individua altresì i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.”;
- c) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

**“Art. 68**

*(Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento)*

1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:
    - a) promozione per merito straordinario;
    - b) encomio solenne.
  2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:
    - a) encomio;
    - b) lode;
    - c) premio in denaro;
    - d) compiacimento.
  3. Le ricompense di cui ai commi 1 e 2 sono conferite, senza possibilità di cumulo, in relazione a specifiche attività di servizio, per comportamenti straordinari e speciali ovvero lodevoli, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta.
  4. Al personale appartenente ai gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme Oro” di cui all'articolo 77 le ricompense di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere conferite anche in relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.”;
- d) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

**“Art. 69**

*(Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento)*

1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71, 72, 73, 74, 75, commi primo, secondo, quarto e quinto, e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68, comma 4, l'encomio solenne è conferito al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
  3. L'encomio è conferito al personale che abbia conseguito rilevanti risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo importanti servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.
  4. La lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto.
  5. Il premio in denaro è conferito, nei limiti dei fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacità ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione.
  6. Il compiacimento è formulato al personale distintosi nell'espletamento del servizio.”;
- e) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

**“Art. 70**

*(Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali  
e per lodevole comportamento)*

1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è formulata ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni.
2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è formulata dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
3. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui presta servizio il personale interessato, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
4. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono formulate dal funzionario dirigente dell'ufficio da cui il personale direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato.
5. Le proposte di cui ai commi 3 e 4, qualora riguardino personale in servizio presso province diverse, sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti.
6. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale appartenente ai gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme Oro” di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.

7. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode per fatti avvenuti all'estero sono formulate dal Questore della Provincia di Roma, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale il personale presta servizio.
  8. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento, corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, è allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di ricompensa, sono determinate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza.
  9. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni.
  10. Il termine previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralità di dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di conferimento della promozione per merito straordinario.
  11. La proposta non può essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.”;
- f) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

**“Art. 71**

*(Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali)*

1. La proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali di cui all'articolo 74 del presente decreto e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.
  2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è inoltrata al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali di cui all'articolo 74 del presente decreto che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 75, quarto comma, e successive modificazioni.
  3. Qualora, dall'esame degli atti, il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali ravvisi i presupposti dell'encomio e della lode, ne delibera il conferimento.
  4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.”;
- g) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

**“Art. 72**

*(Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode)*

1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate al consiglio per le ricompense per lodevole comportamento di cui all'articolo 75.
2. Il consiglio di cui al comma 1, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, al consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne dà comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facoltà di attribuire al dipendente il premio in denaro.

3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento ne delibera il conferimento.
  4. Le ricompense deliberate dal consiglio per le ricompense per lodevole comportamento sono conferite, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, con attestato rilasciato dal Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.”;
- h) L'articolo 73 è sostituito dal seguente:

**“Art. 73**

*(Procedure per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento)*

1. La proposta per il conferimento del premio in denaro è inoltrata al questore della provincia ove il personale presta servizio, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, al questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera il conferimento e ne rilascia attestato, fatta salva la competenza esclusiva del consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali di cui all'articolo 74 in ordine all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché tutti i soggetti non appartenenti alle medesime che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.
  2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in denaro sono ripartiti, con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, tra il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli indici di criminalità di ciascuna provincia.
  3. Il decreto di cui al comma 2 determina l'entità minima e massima del premio in denaro.
  4. Il compiacimento è formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unità organica dotata di autonomia funzionale.
  5. Il premio in denaro ed il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi “Polizia di Stato-Fiamme Oro” di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 68, comma 4, sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.”;
- i) L'articolo 74 è sostituito dal seguente:

**“Art. 74**

*(Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali)*

1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è istituito il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali. Il consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera relativamente al conferimento dell'encomio solenne.
2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 è presieduto e convocato dal Vice Direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composto da quattro rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza con qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentatività ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra l'Amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.

3. Il consiglio è regolarmente costituito con il concorso di almeno metà di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voti.
  4. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, comprensiva di ogni verifica ed approfondimento necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense, istituito presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.
  5. Il consiglio è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.”;
- l) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

**“Art. 75**

*(Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento)*

1. Presso la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato è istituito il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento. Il consiglio per le ricompense per lodevole comportamento delibera relativamente al conferimento dell'encomio e della lode.
  2. Ferma restando l'esclusione di ogni forma di emolumento o rimborso spese ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro per l'esercizio degli ordinari compiti istituzionali, il consiglio di cui al comma 1 è presieduto e convocato da un Direttore centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza o da un supplente avente qualifica di prefetto o di dirigente generale di pubblica sicurezza, ed è composto da quattro rappresentanti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza individuati annualmente con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, di cui uno scelto tra i dirigenti generali di pubblica sicurezza o tra i dirigenti superiori della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli altri tra i dirigenti di uffici con funzioni finali con qualifica non inferiore a primo dirigente della Polizia di Stato, e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati di volta in volta dalle medesime secondo la rispettiva rappresentatività ed in base a criteri di rotazione da determinarsi ogni due anni con accordo tra l'Amministrazione e le medesime organizzazioni. I supplenti dei soggetti di cui al presente comma sono individuati con le medesime modalità applicate per i rispettivi componenti titolari.
  3. Il consiglio è regolarmente costituito con il concorso di almeno metà di ciascuna delle due rappresentanze e delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità di voti.
  4. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Per l'istruttoria, le verifiche e gli approfondimenti necessari, il consiglio si avvale dell'ufficio per le ricompense di cui all'articolo 74, comma 4.”.
2. Conseguentemente, la rubrica del Capo I del Titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 è sostituita dalla seguente: “Tipologie di ricompense, requisiti e procedure per il conferimento”.



**Art. 2**

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e le articolazioni da esso comunque dipendenti provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**Art. 3**

*(Norme finali e transitorie)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le disposizioni di cui al Capo II, Titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense che alla data di cui al comma 1 non sono stati ancora definiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì -----

## Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica è adottato in esercizio del potere regolamentare conferito dall'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Esso, in particolare, mira ad aggiornare il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, alla luce delle novità recate dall'art. 75-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2018.

Tale decreto legislativo ha, infatti, operato una completa riforma dell'istituto premiale della promozione per merito straordinario che può essere disposta in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il principale elemento di novità recato dal cennato decreto legislativo riguarda la riconfigurazione dei presupposti in presenza dei quali è possibile procedere al conferimento del citato beneficio.

Tali presupposti non sono più limitati – come nel passato – ai soli meriti eccezionali conseguiti nel corso di operazioni di polizia, ma si estendono anche a quelli dimostrati nell'intero spettro dei compiti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

In questo contesto, il D. Lgs. n. 126 del 2018 ha introdotto nel “corpo” del D.P.R. n. 335/1982 il nuovo 75-ter che richiede di armonizzare il regime di concessione delle misure premiali di minor livello (encomio solenne, encomio, lode, compiacimento e premio in denaro) ai nuovi criteri cui si è ispirata la rivisitazione della disciplina delle promozioni per merito straordinario, contenuta nella previsione di cui al Titolo IX, Capo I e Capo II, del regolamento di servizio.

Lo sforzo di armonizzazione richiesto dalla norma primaria richiede, innanzitutto, di allineare alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 126/2018 la disciplina dei presupposti sostanziali per la concessione delle altre misure premiali.

A tale riguardo, occorre evidenziare che attualmente l'art. 73, comma 2, del D.P.R. n. 782/1985 consente di tributare l'encomio solenne solo per eventi o servizi connessi ad attività “operative”, in evidente distonia con l'attuale regime della promozione per merito straordinario, ricompensa di massimo livello nell'ordinamento del personale della Polizia di Stato.

Si tratta di una criticità che il presente provvedimento intende superare, realizzando un sistema teso a chiarire come anche per le misure premiali sono suscettibili di assumere rilievo i meriti acquisiti lungo l'intero spettro dei compiti istituzionali demandati al personale della Polizia di Stato.

Giova precisare che tale opzione è pienamente coerente con il ruolo che la Polizia di Stato assolve nel sistema dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il tratto distintivo, della Polizia di Stato risiede, infatti, nel fatto che essa è l'unica Forza di polizia ad esprimere le Autorità di p.s., cui è affidato la *governance* tecnico-operativa del complesso dei compiti di prevenzione e contrasto dei reati e dei fenomeni di illegalità.

Ciò implica che il personale della Polizia di Stato è chiamato a svolgere attività complesse e di primaria importanza anche su versanti diversi da quelli squisitamente operativi.

In questo senso, l'allargamento dell'ambito di applicazione delle misure premiali rappresenta lo strumento per valorizzare i meriti fuori dall'ordinario acquisiti anche su questi versanti finora non considerati per intero.

L'intervento regolatorio è anche l'occasione per aggiornare la disciplina del procedimento di concessione delle ricompense.

L'esigenza di un aggiornamento delle procedure discende dall'ampliamento dell'ambito di applicazione oggettiva dei premi e dei riconoscimenti, sancito dal D. Lgs. n. 126/2018 di cui si è

fatto sopra cenno ed al quale occorre dare completa attuazione all'intera "scala" delle misure premiali.

È, infatti, evidente che questo allargamento dei comportamenti "premiabili" richiede la valutazione di attività e meriti che - non essendo confinati alla sola "dimensione operativa", tradizionalmente più "definita" - possono prestarsi più facilmente a diversità di letture.

Per questo motivo, si ritiene necessario, con il presente provvedimento, prevedere l'istituzione di appositi organi collegiali, chiamati ad esprimere un apporto (modulato in termini consultivi o deliberanti, a seconda della tipologia di ricompense) ai fini della concessione delle misure in argomento.

Tale scelta risponde alla logica di inserire un meccanismo di compensazione, applicando gli opportuni *checks and balances*, capaci di garantire un momento di maggiore garanzia del corretto e trasparente esercizio del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione. Ciò a tutto vantaggio dell'individuazione dei comportamenti effettivamente lodevoli, in un'ottica di concreta declinazione dei principi di valorizzazione della professionalità e del merito, che rappresentano uno dei *driver* fondamentali dei criteri di delega recati dalla legge 8 agosto 2015, n. 124, sulla cui base è stato emanato anche il D.Lgs. n. 126/2018.

In questo senso la previsione di una significativa (ma non maggioritaria) presenza di rappresentanti delle organizzazioni sindacali all'interno di questi nuovi organi collegiali risponde proprio a questa logica di inserire un elemento capace di favorire una completa ponderazione della situazione da esaminare.

Peraltro, l'opzione compiuta dall'intervento regolatorio si muove su una linea di coerenza con le altre previsioni dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, il quale manifesta una preferenza per il ruolo degli organi collegiali nelle decisioni che incidono sulla vita professionale degli appartenenti al "Corpo".

Ci si riferisce agli articoli 75 (segnatamente il quarto comma) e 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, come modificati dal d.lgs. n. 126/2018.

Queste disposizioni attribuiscono agli ivi indicati organi (*Consiglio di amministrazione, Commissione per la progressione in carriera, Commissione per il personale non direttivo* di cui agli articoli 68 e 69 del d.P.R. n. 335 del 1982 e 59 del D.Lgs. n. 334/2000) una piena competenza a deliberare in via definitiva su ciascuna proposta di promozione per merito straordinario, e, per altro verso, intestano ai medesimi organi il compito della previa e generale elaborazione di appositi "criteri di massima" per la fissazione delle fattispecie rilevanti e delle procedure di valutazione. Ciò in omaggio ad esigenze di equità di giudizio e trasparenza, secondo un modello già praticato per le promozioni annuali per via di scrutinio.

Su un ultimo versante, il presente provvedimento si prefigge l'obiettivo di realizzare una semplificazione normativa.

Esso, infatti, riunisce, attraverso scelte di razionalizzazione, in un unico Capo del d.P.R. n. 782/1985 (il Capo I del Titolo IX - articoli da 66 a 75) l'intera disciplina sostanziale e procedimentale della materia, abrogando le previsioni del Capo II del Titolo IX, oggi contenente le previsioni di carattere squisitamente procedurale.

Ciò premesso, il provvedimento si compone di tre articoli.

L'art. 1, comma 1, sostituisce, riscrivendoli, gli articoli dal 66 al 75 del D.P.R. n. 782 del 1985.

Più in dettaglio, la disciplina dei presupposti per la concessione delle diverse tipologie di misure premiali è contenuta nei "nuovi" articoli dal 66 al 69.

Tali previsioni, perseguendo altresì una maggiore chiarezza attraverso un riordino formale dei vigenti articoli, si ispirano alla rivista configurazione normativa della promozione per merito straordinario, che, se da un lato continua a riferirsi alla perdurante "causa" autonoma dell'aver "*corso grave pericolo di vita*" e rimane fedele al principio di una declinazione non perfettamente identica tra i diversi ruoli, dall'altro è ora univoca nell'incardinare il fondamento del massimo riconoscimento premiale sul conseguimento di "*eccezionali risultati in attività attinenti a [tutti] i [possibili] compiti [istituzionali]*".

La scelta compiuta si focalizza in maniera più marcata sull'oggettivo merito mostrato dal singolo dipendente, non più necessariamente afferente ad "operazioni di servizio" ex se di particolare importanza, quanto piuttosto agli "straordinari servizi [resi] all'Amministrazione della pubblica sicurezza".

Muovendo da questi presupposti, il "nuovo" art. 66 del d.P.R. n. 782/1985, enumera le ricompense suscettibili di essere attribuite al personale della Polizia di Stato (comma 1) e prevede che al medesimo personale possano essere attribuiti i distintivi di onore e di specialità previsti da apposito decreto del Ministro dell'interno (comma 2).

Viene, inoltre, disciplinata l'annotazione matricolare delle ricompense e onorificenze tributate (comma 3), rinviando alle pertinenti normative in vigore quanto alla regolamentazione dell'uso delle medaglie e dei nastrini.

La disposizione, in un'ottica di semplificazione normativa, riunisce in un unico contesto e senza apportare variazioni, le previsioni oggi disseminate in diverse previsioni del D.P.R. n. 782/1985 (artt. 66, 71 e 72).

Un'analoga operazione di *reductio ad unitatem* è altresì effettuata dal "nuovo" art. 67 del cennato decreto presidenziale.

La norma, infatti, riprendendo i vigenti articoli 67 e 69, elenca le onorificenze, le ricompense al valor militare, al valor civile e al merito civile, nonché i riconoscimenti per anzianità e per merito di servizio di cui possono essere insigniti gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Il "nuovo" art. 68 enuclea, innanzitutto, le ricompense che possono essere tributate per meriti straordinari (comma 1) e per lodevole comportamento (comma 2), ripetendo il dettato del vigente art. 70 del D.P.R. n. 782/1985.

La disposizione, inoltre, ribadisce, al comma 3, i principi già dettati dall'attuale art. 72 del D.P.R. n. 782/1985, secondo cui le ricompense non sono cumulabili tra loro e sono conferite per meriti straordinari o eccezionali da valutarsi in rapporto alla qualifica di appartenenza del personale interessato.

Il comma 4, invece, ingloba le previsioni, attualmente racchiuse nell'art. 75 del D.P.R. n. 782/1985, relativamente alla possibilità di conferire le ricompense per meriti straordinari e per lodevole comportamento al personale appartenente ai Gruppi sportivi "Fiamme Oro", anche per risultati di particolare rilievo conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.

Il "nuovo" art. 69 stabilisce i presupposti per il conferimento delle diverse tipologie di ricompense.

Nel dettaglio, il comma 1 si limita a ribadire che la promozione per merito straordinario alla qualifica superiore è concessa in base ai presupposti direttamente stabiliti dalle norme di rango primario contenute negli articoli dal 71 al 75-*bis* del D.P.R. n. 335/1982.

I commi 2 e 3 "allineano" – in ossequio al criterio direttivo di "armonizzazione" dettato dall'art. 75-*ter* del richiamato D.P.R. n. 335/1982 – i presupposti per la concessione dell'encomio solenne, dell'encomio e della lode ai nuovi parametri stabiliti per la promozione per merito straordinario introdotti dalla novella recata dal D. Lgs. n. 126/2018.

In questo senso è previsto che le due misure premiali siano conferite per i risultati, di diverso livello, conseguiti nel generale spettro delle attività istituzionali di pertinenza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Resta invariata la clausola, già oggi contemplata dal D.P.R. n. 782/1985, secondo cui i risultati devono aver reso rilevanti (nel caso dell'encomio solenne) o importanti (nel caso dell'encomio) servizi all'Amministrazione.

Restano, del pari, invariati i criteri valutativi stabiliti relativamente allo svolgimento di operazioni, l'esposizione a rischio o la dimostrazione di spiccate professionalità (si vedano gli attuali artt. 73, comma 1, 74, comma 2, del D.P.R. n. 782/1985).

I commi 4, 5, e 6 del "nuovo" art. 69 definiscono i presupposti per la concessione della lode, del premio in denaro e del compiacimento in termini che riproducono i criteri stabiliti attualmente dall'art. 74, commi 3, 4 e 5.

Con i "nuovi" articoli dal 70 al 75, si viene, invece, a regolamentare il procedimento per la concessione delle diverse misure premiali, secondo le linee di indirizzo sopra descritte.

In particolare, i "nuovi" articoli 70, 71, 72 e 73 regolano la procedura per la concessione delle diverse misure premiali, confermando, con alcuni adeguamenti, le previsioni oggi contenute nei vigenti articoli dal 75-bis al 75-quinquies del d.P.R. n. 782 del 1985.

In particolare, il "nuovo" art. 70 disciplina l'atto di impulso del procedimento di conferimento delle misure premiali che consiste in una proposta avanzata dai soggetti individuati come competenti dalle previsioni di cui ai commi da 1 a 6.

A parte il comma 1 – che richiama i principi di competenza sanciti dall'art. 75, terzo comma, del D.P.R. n. 335/1982 relativamente alla promozione per merito straordinario – i commi dal 2 al 6 si limitano a confermare i criteri già oggi previsti dall'attuale art. 75-bis del D.P.R. n. 782/1985.

L'unico elemento di novità è contenuto nel comma 7 che attribuisce al Questore della Provincia di Roma la competenza a formulare la proposta per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari o speciali, dell'encomio e della lode per fatti avvenuti all'estero, sulla base del rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale il personale presta servizio. Si precisa che la norma positivizza la prassi seguita oggi dall'Amministrazione in assenza di più specifiche indicazioni normative.

I successivi commi dall'8 all'11 definiscono invece le modalità secondo le quali devono essere formulate le proposte di conferimento delle misure premiali.

Tali disposizioni confermano i principi già oggi enunciati dall'art. 75-bis del D.P.R. n. 782/1985.

Il "nuovo" art. 71 disciplina, invece, la procedura per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali (promozione alla qualifica superiore, encomio solenne), in coerenza con la scelta di introdurre un elemento di collegialità, quale meccanismo atto a garantire un equilibrato esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione.

Il comma 1 stabilisce che la proposta di conferimento della promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame del "Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali", organo collegiale di nuovo conio sul quale si dirà in seguito allorquando si tratterà del "nuovo art. 74" che ne contempla l'istituzione.

Viene, inoltre, previsto che il "Consiglio", una volta esaminata, trasmetta la proposta al Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno e alla competente Commissione per il personale non direttivo della Polizia di Stato, previsti dagli artt. 68 e 69 del D.P.R. n. 335/1982 ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo.

Il comma 2 stabilisce che un'analogha procedura sia seguita anche per le proposte di encomio solenne.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui il Consiglio rilevi che la proposta di conferimento avanzata riguarda fatti non meritevoli di una promozione per merito straordinario.

E' previsto che in tali ipotesi il "Consiglio" possa deliberare direttamente il conferimento della misura premiale per lodevole comportamento.

Il comma 4 prevede, in armonia con quanto stabilito dal "nuovo" art. 66, comma 3, che le ricompense per meriti straordinari sono conferite con attestato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Il "nuovo" art. 72 regola le procedure per il conferimento dell'encomio e della lode.

La disposizione prevede che le proposte per le ricompense siano deliberate dal "Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento" previsto dal "nuovo" art. 75 di cui si dirà meglio a breve (comma 1).

E' previsto che il predetto Organo collegiale quando ritenga che i comportamenti serbati dal dipendente siano meritevoli di ricompense di più elevato livello provveda a trasmettere gli atti al sopra menzionato "Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali", attivando in tal modo la prescritta procedura.

Nel caso in cui i fatti per i quali è avanzata la proposta non siano meritevoli di ricompense per lodevole comportamento, la proposta è trasmessa al Questore competente per la valutazione della possibilità di attribuire il premio in denaro (comma 2).

Il comma 3 stabilisce che il "*Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento*" delibera direttamente il conferimento della lode.

In simmetria con quanto previsto dal "nuovo" art. 71, il comma 4 prevede, in armonia con quanto stabilito dal "nuovo" art. 66, comma 3, che le ricompense per meriti straordinari sono conferite con attestato del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Il "nuovo" art. 73 regola la procedura per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento.

La disciplina introdotta riproduce quella attualmente prevista dall'art. 75-*quinquies* del D.P.R. n. 782/1985.

Il "nuovo" art. 74 disciplina l'istituzione del "Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali" (comma 1), precisando che esso esprime un parere obbligatorio sulle proposte di promozione per merito straordinario e delibera sulla concessione dell'encomio solenne.

In particolare, il comma 2 definisce la composizione dell'Organo collegiale. Viene, in particolare, previsto che il "Consiglio" è presieduto dal Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie che ha anche il potere di convocazione del collegio. E' previsto anche la figura di un supplente del Presidente individuato tra i Prefetti o i Dirigenti Generali di pubblica sicurezza.

Quanto alla platea dei componenti, viene stabilito che quattro membri siano espressi dall'Amministrazione, individuati annualmente dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza tra i Prefetti o i Dirigenti Generali di Pubblica Sicurezza in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Altri quattro membri sono, invece, designati di volta in volta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionali. L'individuazione di questi ultimi membri avviene secondo criteri di rappresentanza e di rotazioni stabiliti ogni due anni dall'Amministrazione.

E', inoltre, ammessa la possibilità di nominare supplenti dei membri titolari, purché nel rispetto dei criteri sopra delineati.

Il citato comma 2 chiarisce che per la partecipazione alle sedute del "Consiglio" non viene corrisposto alcun compenso o emolumento.

Il comma 3 stabilisce le regole per la regolare formazione del *quorum* ai fini della valida costituzione del collegio e prevede anche che lo stesso collegio delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità.

Il comma 4 disciplina lo svolgimento delle funzioni segretariali che sono affidate ad un Funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a Vice Questore in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. E', inoltre, previsto che le attività istruttorie siano svolte dall'apposito ufficio per le ricompense della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il comma 5 stabilisce che il Consiglio esercita una funzione consultiva sull'intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.

Il "nuovo" art. 75 prevede l'istituzione del "*Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento*". Il comma 1 precisa che il Collegio delibera sulla concessione dell'encomio e della lode.

Il comma 2, oltre a precisare la gratuità dell'incarico del componente, definisce la compagine del "Consiglio", secondo uno schema che, *mutatis mutandis*, è assolutamente simmetrico a quello delineato dal "nuovo" art. 74.

E' infatti stabilito che il collegio è presieduto da un Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza o da un supplente con qualifica di Prefetto o Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza. Al presidente è attribuito anche il potere di convocazione del collegio.

Viene, inoltre, stabilito che il Collegio si compone di quattro componenti espressi dall'Amministrazione, individuati annualmente dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

E' previsto che uno di tali componenti è scelto tra i Dirigenti Generali di Pubblica Sicurezza o i Dirigenti Superiori in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e gli altri tra i Dirigenti di uffici con funzioni finali della Polizia di Stato - la cui nozione si rinviene nell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208 – con qualifica non inferiore a Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Altri quattro membri sono, invece, designati di volta in volta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionali. L'individuazione di questi ultimi membri avviene secondo criteri di rappresentanza e di rotazioni stabiliti ogni due anni dall'Amministrazione.

E', inoltre, ammessa la possibilità di nominare supplenti dei membri titolari, purché nel rispetto dei criteri sopra delineati.

Il comma 3 stabilisce le regole per la regolare formazione del *quorum* ai fini della valida costituzione del collegio e prevede anche che lo stesso collegio delibera a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità.

Il comma 4 disciplina lo svolgimento delle funzioni segretarie che sono affidate ad un Funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a Vice Questore in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. E', inoltre, previsto che le attività istruttorie siano svolte dall'apposito ufficio per le ricompense della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

L'art. 1, comma 2, del provvedimento aggiorna la rubrica del Capo I, Titolo IX, del D.P.R. n. 782/1985.

Tale aggiornamento si rende necessario in considerazione del fatto che, per effetto delle novelle apportate, il predetto Capo I viene a riunire la disciplina sostanziale e procedurale per il conferimento delle ricompense.

L'art. 2 del provvedimento reca la clausola di neutralità finanziaria.

L'art. 3 prevede, al comma 1, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento vengono abrogate le disposizioni del Capo II del Titolo IX del D.P.R. n. 782 del 1985.

Il comma 2 precisa, infine, che le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche ai procedimenti per il conferimento di ricompense ancora *in itinere*.

In tal modo, si vuole evitare che si determini una situazione di disparità di trattamento derivanti dalla modifica dei presupposti per la concessione delle misure premiali introdotta dal presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, si è inoltre concluso l'*iter* di esenzione dall'AIR del provvedimento in esame. E' stato infatti considerato che sussistessero, congiuntamente, le condizioni concernenti, in particolare, le lettere a), b), c) e d) del citato comma 1, sul quale il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fatto pervenire il proprio "visto". In particolare:

- la scarsa entità dei costi di adeguamento del provvedimento, in ragione della limitata vis innovativa che esso presenta rispetto alla disciplina vigente. Le uniche innovazioni recate dall'intervento regolatorio si esauriscono infatti nel prevedere, sul piano sostanziale, la possibilità di concedere l'encomio solenne per meriti diversi da quelli "operativi" e, sul piano procedurale, l'istituzione di due nuovi organi collegiali (uno competente per le ricompense per meriti straordinari e speciali, l'altro competente per le ricompense per lodevole comportamento). Si tratta, nel primo caso, di introdurre un nuovo parametro di giudizio al quale l'Amministrazione deve conformare il proprio potere discrezionale in *subiecta materia*, nell'altro nella istituzione di due organi collegiali di natura meramente

interna, composti esclusivamente da rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e che operano secondo il principio della gratuità. Da tali interventi conseguono, pertanto, esigui costi di adeguamento;

- **il numero esiguo dei destinatari dell'intervento:** è stata considerata la ridottissima platea di destinatari, che, nello specifico, sarebbero solo gli aspiranti al conferimento dell'encumio solenne ai appartenenti alla polizia di Stato secondo una quantificazione che assumendo a base di riferimento i dati relativi allo scorso anno, si aggira intorno ai 1.100 dipendenti della polizia di Stato (molto meno dell'1% della dotazione organica della polizia di Stato, pari ad oltre 106.000 unità). Su scala assoluta, gli stringenti criteri di valutazione previsti dall'intervento regolatorio assicurano che la platea dei possibili destinatari non conosca in futuro ampliamenti rispetto ai livelli già registrati;
- **le risorse pubbliche impiegate di importo ridotto:** L'intervento non prevede impiego di risorse pubbliche. A parte la clausola di neutralità finanziaria che assiste il provvedimento e il cui rispetto è verificato dalla relazione tecnica, preme evidenziare che il Dipartimento della pubblica sicurezza di questo Ministero, attraverso un'apposita struttura ( di rango sub-divisionale) incardinata nella Direzione centrale delle risorse umane, già oggi assicura la completa gestione dei procedimenti di riconoscimento delle ricompense;
- **la limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato:** Il provvedimento concerne procedimenti amministrativi che riguardano esclusivamente il personale della polizia di Stato. Esso, pertanto, non produce alcun impatto sulle dinamiche concorrenziali del mercato.